



Comune di Quartu Sant'Elena
Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

INDICE

PARTE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO_____	5
ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI_____	5
ART. 3 - DEFINIZIONI_____	6
ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI_____	6

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO

ART. 5 - ACCESSO AL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE _____	8
ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE__	8
ART. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO_____	8
ART. 8 - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO_____	9
ART. 9 - ESITO DEL PROCEDIMENTO_____	9

TITOLO III - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE MEDESIME

ART. 10 - DISPOSIZIONI COMUNI_____	11
ART. 11 - TIPOLOGIE DI I.S.E.E. _____	12
ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DI PERSONE ADULTE_____	12
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI. INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI MINORENNI (ANCHE SU PRESCRIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)	13
ART. 14 - VALIDITÀ DELLA ATTESTAZIONE I.S.E.E. _____	14
ART. 15 - EFFETTI DI UNA NUOVA ATTESTAZIONE I.S.E.E. _____	14
ART. 16 - ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E. _	14
ART. 17 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE_____	15
ART. 18 - I.S.E.E. CORRENTE_____	16
ART. 19 - ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ ECONOMICA O AFFETTIVA AI FINI I.S.E.E. ACCERTAMENTO DEL DIVERSO NUCLEO FAMILIARE RILEVANTE PER SITUAZIONE DI ABBANDONO_____	17

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – ABROGAZIONI	18
ART. 21 – PUBBLICITÀ	18
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI	18
ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE	18

PARTE SPECIALE - LE PRESTAZIONI

TITOLO V - AREA FAMIGLIA E MINORI

Scheda 1: affidamento (etero)familiare	19
Scheda 2: servizi semiresidenziali per minori	21
Scheda 3: inserimento di minorenni in unità di offerta residenziali socioeducative	22

TITOLO VI - AREA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITÀ

Scheda 4: integrazione comunale per il pagamento di rette di unità di offerta residenziali socio sanitarie e socio assistenziali per persone con disabilità grave, anziani non autosufficienti o adulti in condizione di fragilità sociale tale da determinare un alto livello di intensità assistenziale	23
---	----

TITOLO VII - AREA DISAGIO ADULTO

Scheda 5: comunità alloggio per anziani autosufficienti in condizione di fragilità sociale	26
Scheda 6: residenze comunitarie diffuse (co-housing) per persone (parzialmente) autosufficienti in condizione di fragilità sociale	27
Scheda 7: affidamento familiare adulti	28

TITOLO VIII - INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Scheda 8: interventi di sostegno economico (contributi ordinari)	31
Scheda 9: interventi di sostegno economico (contributi straordinari)	32

TITOLO IX - AREA MULTIUTENZA

Scheda 10: esenzione T.A.R.I. _____	34
Scheda 11: spese funerarie per persone indigenti _____	34
Appendice: Accredimento di soggetti erogatori di prestazioni a supporto dei servizi alla persona _____	37

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione di interventi e servizi sociali del Comune di Quartu Sant'Elena.
2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Quartu Sant'Elena si pone in piena coerenza con le normative vigenti, Legge n.328/2000, L.R. n.23/2005 e rispettivi regolamenti di attuazione, si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, assicurando, nei limiti normativamente previsti:
 - a) pari opportunità di accesso e fruizione al sistema;
 - b) sostegno all'istituzione familiare, valorizzando le relazioni intra-familiari e privilegiando il supporto delle persone nel proprio contesto di vita;
 - c) adeguata e preventiva informazione sulle prestazioni erogabili;
 - d) libertà di scelta fra le prestazioni;
 - e) una valutazione professionale di appropriatezza delle prestazioni erogabili in relazione al bisogno assistenziale della persona.

ART. 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI

1. Le prestazioni qui disciplinate mirano prioritariamente a:
 - a) prevenire e rimuovere le cause di natura sociale che possono originare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - b) rendere effettivo il diritto delle persone di accedere al sistema socio-assistenziale comunale e comunque facilitarle in tal senso;
 - c) assicurare alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione;
 - d) implementare l'autonomia delle persone fragili eventualmente integrandosi le prestazioni con quelle assicurate dal sistema sanitario, previdenziale, scolastico e formativo, valorizzando al contempo i soggetti e le attività del terzo settore;
 - e) promuovere la rete di solidarietà sociale nel territorio.
2. L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate tiene conto dell'equilibrio

di bilancio quale interesse costituzionalmente presidiato.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - beneficiario: la persona fisica che, trovandosi in una situazione di bisogno e non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, riceve un supporto economico o prestazionale;
 - richiedente: la persona fisica, coincidente o meno con il beneficiario, che presenta l'istanza di attivazione di prestazioni;
 - rappresentante legale della persona: la persona fisica che, in forza di una procura (generale o speciale) ovvero di una nomina quale amministratore di sostegno ovvero tutore, rappresenta validamente la persona nei rapporti con la pubblica amministrazione;
 - nucleo familiare rilevante: è generalmente definito in base alla famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). La famiglia anagrafica comprende l'insieme delle persone che coabitano e risiedono nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. La normativa I.S.E.E. prevede delle regole specifiche che possono far sì che il nucleo I.S.E.E. non coincida esattamente con lo stato di famiglia anagrafico;
 - progetto assistenziale individualizzato (PAI): documento dinamico e multidisciplinare che riassume le informazioni relative a un beneficiario, con l'obiettivo di pianificare, attuare e valutare un percorso di assistenza personalizzato e su misura, per migliorare la sua qualità di vita e il suo benessere;
 - I.S.E.E.: acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. È uno strumento utilizzato per valutare la condizione economica di un nucleo familiare e regolare l'accesso a prestazioni sociali e agevolazioni pubbliche.

ART. 4 – DESTINATARI DEI SERVIZI

1. Accedono al sistema socio-assistenziale del Comune di Quartu Sant'Elena:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - b) i cittadini non UE residenti nel Comune in conformità alla normativa vigente;
 - c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta dall'ordinamento
 - d) i cittadini sardi emigrati e loro famiglie, ai sensi e nei limiti della normativa vigente;

- e) le persone non residenti allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi competenti territorialmente. In questi casi il Comune contatta tempestivamente l'amministrazione competente e si attiva ai fini del recupero delle spese eventualmente anticipate.
- 2. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore.

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO

ART. 5 - ACCESSO AL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. Ai fini del presente Regolamento s'individua quale soggetto competente il Servizio sociale comunale e, in particolare, il Segretariato sociale.
2. Il Segretariato sociale, quale porta d'accesso al Sistema, fornisce ascolto alle persone, informazioni e orientamento su prestazioni e risorse disponibili. Le sue funzioni principali includono:
 - a) accoglienza e ascolto delle persone ai fini di una prima valutazione e decodificazione dei bisogni;
 - b) un'azione di filtro e punto di riferimento per eventualmente orientare le domande verso i servizi competenti;
 - c) informazione e orientamento sui servizi sociali, sanitari, educativi e culturali del territorio e sulle procedure per accedervi;
 - d) accompagnamento della persona all'utilizzo dei servizi che caratterizzano il Sistema in un'ottica generale di attivazione delle risorse disponibili più adeguate.

ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. Accedono prioritariamente al Sistema qui disciplinato le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a grave rischio di emarginazione nonché quelle destinatarie di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che stabiliscono l'attivazione di determinate prestazioni.

ART. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'accesso al Sistema qui disciplinato può, senza pretesa di esaustività, avvenire:
 - a) su diretta richiesta del beneficiario;
 - b) su richiesta del rappresentante legale del beneficiario;
 - c) su segnalazione/richiesta di un soggetto terzo qualificato, legato al beneficiario ma privo del potere rappresentativo;
 - d) su segnalazione/richiesta di altra pubblica amministrazione;
 - e) per disposizione dell'Autorità giudiziaria;
 - f) d'ufficio.A tal fine il Servizio sociale comunale rende disponibili moduli prestampati di domanda, nei quali sono raccolti le informazioni iniziali

necessarie al fine dell'istruzione procedimentale relativa.

2. Qualora la richiesta di presa in carico provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o suo rappresentante legale, il Servizio sociale comunale, salvo casi particolari, si adopera per l'acquisizione del relativo consenso.
3. L'ammissione al Sistema qui disciplinato è valutata dal Servizio sociale comunale, salvo il caso in cui sia normativamente predeterminata senza spazio valutativo discrezionale di sorta.
4. Nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruzione e gestione del procedimento, escluse le certificazioni e informazioni che possono essere direttamente acquisite.
5. Il Servizio sociale comunale intrattiene rapporti e promuove un coordinamento con eventuali altri plessi della pubblica amministrazione competenti, in via esclusiva ovvero integrata, alla presa in carico.
6. Al beneficiario che già fruisca delle prestazioni qui disciplinate, richieste/attivate originariamente in via privatistica, non è riconosciuta alcuna agevolazione economica retroattiva.
7. Nel rispetto della disciplina normativa generale, l'ammissione/diniego al Sistema è comunicato al beneficiario e/o il proprio rappresentante, con provvedimento scritto motivato, entro il termine di Legge.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

1. Costituiscono elementi essenziali, ma non esaustivi, dell'istruzione procedimentale:
 - a) la condizione personale/familiare/sociale del beneficiario, comprensiva della sua situazione sanitaria e giudiziaria, siccome rilevante;
 - b) la capacità economica del nucleo familiare rilevante, individuato ai sensi della normativa vigente;
 - c) la disponibilità di ulteriori (e terze), anche informali, risorse organizzative, economiche e di supporto;
 - d) l'individuazione di uno o più obiettivi e la valutazione di sostenibilità/capacità di adesione ad essi del beneficiario.

ART. 9 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di presa in carico del beneficiario, il Servizio sociale comunale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari a tal fine, impregiudicata, in alternativa, la possibilità di definire, in contraddittorio con lo stesso ovvero il suo rappresentante legale, un progetto assistenziale individualizzato (PAI), che riporta i seguenti elementi essenziali:
 - a) gli obiettivi;
 - b) le risorse sociali, istituzionali ed economiche in gioco;

- c) le prestazioni previste;
 - d) la durata e i termini di revisione/aggiornamento.
2. Nel caso in cui sia concordato un PAI, la relativa congiunta sottoscrizione è condizione necessaria alla sua esecuzione.
 3. L'amministrazione, il beneficiario e/o il suo rappresentante possono motivatamente recedere dal PAI quand'esso appaia non appropriato rispetto ai bisogni effettivi.
 4. La mancata immotivata adesione al PAI, quando comunque concordato con il beneficiario e/o il suo rappresentante, comporta l'erogazione delle sole prestazioni a garanzia dei diritti costituzionalmente riconosciuti, affinché i disagi siano compensati dalla ricerca di opzioni accettabili e dignitose, impregiudicata la possibilità dell'amministrazione dell'avvio di ogni azione a propria tutela.
 5. Salvo diversa indicazione, il procedimento di presa in carico e l'avvio delle prestazioni opportune si conclude nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvio, prorogabili di ulteriori 30 (trenta) giorni.
 6. Nei casi di somma urgenza, i contenuti provvedimentali necessari possono essere assunti dal Dirigente del settore, anche prescindendo da relazioni del Servizio sociale comunale.
 7. I contenuti essenziali del provvedimento amministrativo finale, quando ciò costituisca l'esito procedimentale qui disciplinato, sono quelli di cui al suindicato co. 1 lett. a), b), c) e d).

TITOLO III

VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE MEDESIME

ART. 10 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che il beneficiario, o chi lo rappresenta, quando ne è anche il garante, che fruisca di prestazioni sociali agevolate, sia tenuto alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato PAI, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente.
2. La quota di compartecipazione del beneficiario, individuata e comunicata, deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.
3. L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile in via prioritaria per la frequenza di unità di offerta accreditate o autorizzate al funzionamento secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è previsto solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del PAI. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale comunale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
4. Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, in assenza di motivata ragione e, comunque, senza aver preventivamente informato l'ente, il Comune non si riterrà responsabile degli insoluti derivati. Sarà facoltà del Servizio sociale comunale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato

bisogno sociale o per interventi obbligatori e contestualmente di fare segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

ART. 11 - TIPOLOGIE DI I.S.E.E.

1. La normativa vigente individua i diversi nuclei familiari rilevanti e correlati tipi di attestazione I.S.E.E. utilizzabili da coloro che ambiscono a fruire di una tariffa agevolata e ad essa si fa integrale rinvio.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI RESE IN FAVORE DI PERSONE ADULTE

1. Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari adulti al costo delle prestazioni qui disciplinate, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato PAI, in base alla tipologia del servizio. In ogni caso si prevede che la richiesta compartecipativa aumenti ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi.
2. Le Schede di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento (Sezioni 1 e 2) riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicato al beneficiario o a chi lo rappresenta.
3. Allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un PAI, la capacità economica del beneficiario a fini compartecipativi è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare rilevante.
4. Per le persone di cui all'art. 4 co. 1 lett. e) del presente Regolamento, la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima.
5. Il Servizio sociale comunale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche del beneficiario, può proporre l'esonero/riduzione della quota a suo carico per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l'intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
6. Su proposta motivata del Servizio sociale comunale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a sé stessi, sono predisposti opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dal Comune e risultanti a carico del beneficiario.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI. INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI MINORENNI (ANCHE SU PRESCRIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è prevista la compartecipazione al costo degli interventi per i genitori dei minori:
 - inseriti in unità di offerta educative e sociointegrate (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale.

La determinazione della compartecipazione dovrà tenere conto delle disposizioni nazionali e regionali che possono prevedere finanziamenti specifici gratuiti per la realizzazione degli interventi a favore dei minori.

2. I genitori sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, sulla base della loro ultima dichiarazione dei redditi, contemplandosi comunque la loro facoltà di documentare altri redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione.
4. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, il Comune si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
5. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che i genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio sociale comunale.
6. La determinazione delle tariffe e delle soglie minime e massime è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
7. Il Servizio sociale comunale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socioeconomiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLA ATTESTAZIONE I.S.E.E.

1. Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, il beneficiario può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve esser presentata nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno, sempre salva diversa determinazione comunale.

ART. 15 - EFFETTI DI UNA NUOVA ATTESTAZIONE I.S.E.E.

1. Indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, l'agevolazione tariffaria è concessa sulla base di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità. La durata della validità della prestazione coincide con il periodo di validità dell'attestazione I.S.E.E.
2. L'agevolazione ottenuta resta pertanto invariata e non è modificabile presentando una nuova attestazione I.S.E.E. in corso d'anno, per la medesima prestazione, fatta salva la presentazione, sussistendone i presupposti come previsto dalla normativa, del c.d. I.S.E.E. corrente.

ART. 16 - ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.

1. Giacché costituisce onere del beneficiario avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente¹, l'attestazione I.S.E.E. è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi. In tal caso il pagamento integrale² non è quindi una sanzione ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, dato che il beneficiario non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.

¹ Vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione I.S.E.E., allorquando prevista.

² Costo complessivo o tariffa massima.

2. In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al beneficiario la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

ART. 17 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità) come disposto da Regolamento Comunale approvato con delibera CC n. 35 del 11 aprile 2023.
2. L'Ufficio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.
3. Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati ai sensi del Legge in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, con riguardo alle situazioni in cui:
 - a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico al servizio sociale, presenti un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b) il richiedente presenti un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Ufficio comunale;
 - c) il richiedente presenti un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. I.S.E.E. non risulti compilato.
4. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, l'Ufficio comunale competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni I.S.E.E. rese qualora queste risultino:
 - a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;

- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo familiare.
5. I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
 6. L'Ufficio competente, in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali, di quelle di altre pubbliche amministrazioni oltreché della Polizia locale, nei limiti delle competenze di legge.
 7. Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
 8. In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
 9. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'Ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

ART. 18 – I.S.E.E. CORRENTE

1. Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste facoltà del beneficiario presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
2. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell'I.S.E.E. corrente.

**ART. 19 – ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ ECONOMICA O
AFFETTIVA AI FINI I.S.E.E. ACCERTAMENTO DEL DIVERSO NUCLEO
FAMILIARE RILEVANTE PER SITUAZIONE DI ABBANDONO**

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ovvero socioassistenziale oltreché di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici, è tenuto a comprovare ciò e potrà presentare idonea istanza al Servizio sociale, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.
2. Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.
3. Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato:
 - quando vi sia evidenza di provvedimenti giurisdizionali, anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza, con i quali l'Autorità giudiziaria abbia accertato lo stato di fatto di separazione dei coniugi;
 - relazioni di Servizio sociale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due;
 - documentazione anagrafica e di stato civile che accerti una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - documentazione che accerti uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - situazione anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
 - documentazione ammissibile prodotta dalla competente autorità di uno Stato estero, che attesti la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - ABROGAZIONI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra regolamentazione comunale in materia con esso incompatibile.

ART. 21 – PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet comunale ed è reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso il Servizio sociale comunale.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto della normativa vigente, conformemente alla quale il Comune di Quartu Sant'Elena si riserva di effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento si compone anche della Parte Speciale - Sezioni 1 e 2, distinta dalla presente parte generale. Tali sezioni sono soggette all'eventuale aggiornamento e/o modifica, da parte della Giunta Comunale.
3. Con nota/provvedimento a margine è individuato il termine di decorrenza della disciplina partecipativa di parte privata. Sino a quel momento detta disciplina resta quella attualmente vigente.

PARTE SPECIALE

LE PRESTAZIONI

TITOLO V

AREA FAMIGLIA E MINORI

Scheda 1: affidamento (etero)familiare

- Descrizione

L'affidamento (etero) familiare è una forma di sostegno temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso nuclei familiari presenti sul territorio, disponibili a prendersi cura di loro.

L'affido familiare può essere:

- diurno, o a tempo parziale;
- residenziale o a tempo pieno;
- di sostegno quotidiano o in emergenza alle genitorialità fragili.

Nell'ambito degli interventi a supporto dei minori e del nucleo di appartenenza possono essere realizzati dal servizio sociale comunale progetti di sostegno familiare "di appoggio", di aiuto alla quotidianità in collaborazione con la famiglia del minore. Alle famiglie d'appoggio coinvolte in progettualità di questa tipologia potrà essere riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese la cui entità sarà definita da apposito atto della Giunta Comunale, tenendo conto delle disposizioni nazionali, leggi regionali e regolamenti di attuazione in materia.

- Finalità

L'affidamento (etero) familiare ha la finalità di garantire ai minori il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le loro esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i loro bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla loro specifica situazione di difficoltà.

- Destinatari

I destinatari possono essere:

- minori segnalati dal Servizio sociale comunale, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori destinatari di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, anche in prosieguo amministrativo.

- Modalità di accesso

L'attivazione avviene su proposta del Servizio sociale comunale ovvero su prescrizione dell'Autorità giudiziaria. L'affidamento qui disciplinato può anche originare da una richiesta della famiglia, e in questo caso vi si procede previa valutazione del Servizio sociale comunale.

- Durata

La durata dell'affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore (fino a un massimo di due anni, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'autorità giudiziaria).

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale comunale, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria.

- Sostegno economico

In caso di attivazione dell'intervento, è prevista, nei limiti di seguito indicati, e su domanda degli interessati, l'erogazione da parte del Comune di Quartu Sant'Elena di un sostegno economico a favore dei soggetti collocatari/affidatari.

Ai sensi della l. n. 184/1983, il contributo alla famiglia affidataria/collocataria non costituisce un diritto soggettivo perfetto per i percipienti, ma è stabilito discrezionalmente dal Comune nei limiti delle risorse economiche disponibili.

Il sostegno qui disciplinato è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato/collocato al di fuori della famiglia di origine, affinché sia favorita la disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario/collocatario.

La quantificazione del contributo varia in relazione alle diverse condizioni (s)oggettive del caso di specie ed è indicata nella Delibera giuntale di approvazione delle tariffe.

Nei casi di affidamento/collocamento con finalità adottive, non è erogato alcun contributo.

Il contributo viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

- Destinatari

Destinatari del contributo qui disciplinato sono i nuclei affidatari/collocatari di minori in carico al servizio sociale e per i quali è stato predisposto un progetto di affido. Nei casi di trasferimento di residenza del minore presso la residenza dei genitori affidatari la competenza della concessione del contributo rimane in carico al comune titolare del progetto come disposto dalla Legge Nazionale n. 328/2000 art.6 comma 4, recepita dalla Legge Regionale n.23/2005 all'art. 43 e dal Regolamento di attuazione all'art.45 comma 2.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente Regolamento.

Scheda 2: servizi semiresidenziali per minori

- Descrizione

L'accoglienza semi-residenziale per minori è funzionale a rimuovere fragilità familiari, sostenendo il recupero delle capacità genitoriali ovvero nei casi in cui sia necessario un passaggio graduale dall'accoglienza residenziale al rientro in famiglia.

Dette attività sono volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali.

- Finalità

La frequentazione di unità di offerta diurne è mirata a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendone le autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza, mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

- Destinatari

Frequentanti le unità di offerta diurne sono minorenni che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti, e dall'esistenza di circostanze, valutate dal Servizio sociale comunale, che comportino situazioni a rischio di loro emarginazione e disadattamento, in esecuzione, o meno, di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente.

- Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene all'esito di un procedimento attivato d'ufficio ovvero su prescrizione dell'autorità giudiziaria. L'attivazione può anche avvenire su richiesta della famiglia, in questo caso previa valutazione del Servizio sociale comunale.

Accedono prioritariamente alla prestazione qui disciplinata i minorenni destinatari di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente Regolamento.

Scheda 3: inserimento di minorenni in unità di offerta residenziali socioeducative

- Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

Per gli inserimenti originati da una messa alla prova del minorenne, compresenti o meno provvedimenti di caratteri civile o amministrativo, i costi correlati saranno suddivisi in base agli accordi tra l'amministrazione comunale e il Ministero competente.

- Destinatari

Destinatari dell'intervento sono minorenni inseriti da soli o con un genitore in un'unità di offerta residenziale a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

- Modalità di accesso

L'inserimento avviene ordinariamente in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con conferimento dell'incarico al Servizio sociale comunale.

L'inserimento può residualmente avvenire previo consenso manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

È fatto salvo, quale *extrema ratio*, l'inserimento in esecuzione di un provvedimento ex art 403 cc.

- Compartecipazione al costo

Per le prestazioni attivate al di fuori di contesti di messa alla prova, è prevista una compartecipazione al costo in capo ai genitori secondo le modalità specificate all'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO VI

AREA NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITÀ

Scheda 4: integrazione comunale per il pagamento di rette di unità di offerta residenziali socio sanitarie e socio assistenziali per persone con disabilità grave, anziani non autosufficienti o adulti in condizione di fragilità sociale tale da determinare un alto livello di intensità assistenziale

- Descrizione

Il Servizio sociale comunale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti ed in via eccezionale degli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24), è chiamato a verificare l'impossibilità che i bisogni assistenziali dell'interessato siano soddisfatti mediante altre tipologie di intervento (domiciliari e/o diurne), erogabili anche mediante il sistema socio-integrato, meglio conciliabili con il diritto delle persone di rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale.

Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale) di unità di offerta residenziali, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del beneficiario, ordinariamente liquidato direttamente all'ente gestore.³

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Servizio sociale comunale nei confronti del beneficiario o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale, anche valorizzando l'eventuale apporto delle reti familiari o informali.

- Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità grave, ovvero in via eccezionale ad adulti con un livello di compromissione tale da richiedere un alto livello di intensità assistenziale, allorquando non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra-ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

- Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla disciplina regionale di settore.

³ A titolo esemplificativo: ricovero definitivo in RSA; ricovero sollievo in RSA; ricovero in unità di offerta residenziali per disabili; ricovero di sollievo in unità di offerta residenziali per disabili; ospitalità in appartamenti di residenzialità leggera; ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

- Modalità di accesso

L'accesso alle unità di offerta residenziali è preceduto da una valutazione, o richiesta di valutazione multidimensionale, da eseguirsi presso l'Unità di Valutazione Territoriale ASL-PUA competente territorialmente.

L'inserimento, quindi, è ordinariamente regolato all'interno di un PAI, come previsto dal presente Regolamento.

Il Comune, tramite il Servizio sociale comunale, è il coordinatore del PAI, che è coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento/la permanenza nell'unità di offerta residenziale è concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, tenendo conto dei bisogni della persona delle sue risorse e dell'appropriatezza della risposta. In casi particolari, l'istanza di integrazione comunale della retta è inserita in una lista di attesa, in base a criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

- Durata

La permanenza della persona nell'unità di offerta residenziale è, di regola, a tempo indeterminato, con verifiche annuali, nel caso di integrazione comunale della retta, dell'appropriatezza e della quota di compartecipazione a carico del beneficiario.

- Riconoscimento dell'integrazione comunale

A seguito del perfezionamento della fase istruttoria e in caso di adozione del provvedimento finale di concessione del contributo (integrazione) comunale, quest'ultimo sarà erogato con effetto a decorrere:

- a) dalla data di ricevimento dell'istanza, nel caso in cui quest'ultima sia stata presentata in epoca successiva all'ingresso in struttura;
- b) dalla data di accoglienza in struttura, nel caso in cui il ricovero sia avvenuto con criteri di urgenza e indifferibilità sulla base di conforme attestazione dell'UVT;
- c) dalla data di accoglienza in struttura, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata prima dell'ingresso nella struttura medesima.

Gli ospiti non residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena non possono fruire di alcuna integrazione da parte di questi, dovendosi eventualmente riferire al Comune di residenza pre-ingresso.

Gli oneri restano comunque a carico del Comune in cui l'ospite risiede o dimora al momento dell'ingresso in Comunità, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso come disposto dalla Legge Nazionale n. 328/2000 art.6 comma 4, recepita dalla Legge Regionale n.23/2005 all'art. 43 e dal Regolamento di attuazione all'art.45 comma 2.

- Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo al beneficiario secondo le modalità specificate agli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

La compartecipazione da parte del beneficiario è definita all'interno di un

PAI.

La Giunta comunale stabilisce il limite massimo I.S.E.E. oltre il quale beneficiario è tenuto a farsi integralmente carico delle spese, tenuto conto delle disposizioni normative nazionali e leggi regionali e relativi regolamenti in materia.

Nel caso in cui l'UVT o l'assistente sociale di riferimento abbiano attestato l'urgenza e l'indifferibilità del ricovero in struttura residenziale di una persona impossibilitata a presentare l'istanza di integrazione comunale della retta, il Servizio sociale comunale avvia d'ufficio il procedimento. In seguito, il beneficiario ovvero il suo amministratore di sostegno, qualora nominato, è tenuto a restituire al Comune la quota a proprio carico, anticipata integralmente dall'amministrazione.

TITOLO VII

AREA DISAGIO ADULTO

Scheda 5: comunità alloggio per anziani autosufficienti in condizione di fragilità sociale

- Descrizione

Le comunità alloggio per anziani sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

L'assistenza medica di base è garantita dal medico di medicina generale di riferimento mentre quella specialistica è garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale.

I requisiti strutturali, organizzativi e la dotazione di personale sono regolamentati dalla disciplina regionale di riferimento cui si fa espresso e integrale rinvio.

- Finalità

Le comunità alloggio garantiscono il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso iniziative sociali e culturali, il coinvolgimento nella gestione della comunità, un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.

- Destinatari

Persone di età superiore ai 65 anni autosufficienti.

Sono possibili eventuali deroghe anagrafiche solo per casi di particolare urgenza e gravità segnalati dal Servizio sociale comunale e compatibilmente con la disponibilità dei posti. Non possono essere accolti soggetti portatori di patologie ritenute non compatibili con le finalità della struttura e con la vita comunitaria.

Può essere consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di sopraggiunta non autosufficienza, comunque subordinata al parere positivo dell'UVT, solo in presenza di nuclei dedicati come individuati nella disciplina regionale di riferimento.

- Durata

A tempo (in)determinato, in relazione al mantenimento della condizione di autosufficienza dell'ospite.

- Compartecipazione al costo

L'ospite è tenuto a pagare la retta di ospitalità, e spese relative alle prestazioni strumentali e accessorie fruite in struttura, incluse quelle sanitarie, attingendo alle proprie risorse reddituali e patrimoniali, nessuna esclusa, essendo in grado di disporre liberamente del proprio patrimonio.

- Riconoscimento dell'integrazione comunale

Unicamente per gli ospiti residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena, l'amministrazione comunale può procedere ad integrare la retta di ospitalità, impregiudicata ogni ulteriore valutazione circa l'appropriatezza della permanenza dell'ospite in quel contesto.

Per ottenere l'integrazione comunale della retta deve essere verificata una condizione di grave disagio abitativo e sociale (originato da sfratto esecutivo, non abitabilità del domicilio, ecc.) come valutato dal Servizio sociale.

Gli ospiti non residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena non possono fruire di alcuna integrazione da parte di questi, dovendosi eventualmente riferire al Comune di residenza pre-ingresso.

Gli oneri restano comunque a carico del Comune in cui l'ospite risiede o dimora al momento dell'ingresso in Comunità, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso come disposto dalla Legge Nazionale n. 328/2000 art.6 comma 4, recepita dalla Legge Regionale n.23/2005 all'art. 43 e dal Regolamento di attuazione all'art.45 comma 2.

Scheda 6: residenze comunitarie diffuse (co-housing) per persone (parzialmente) autosufficienti in condizione di fragilità sociale

- Descrizione

Le residenze comunitarie diffuse sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma agli ospiti.

- Finalità

All'interno delle residenze comunitarie diffuse si punta a fornire una risposta alle esigenze tutelari, abilitative, socializzanti degli ospiti, offrendo prestazioni di assistenza alla persona, articolate secondo il progetto individuale di ogni singolo ospite. Sono erogate attività educative per favorire il benessere psicofisico e sviluppare e mantenere le autonomie e le capacità residue degli ospiti. Sono favorite attività di animazione e feste.

- Destinatari

Persone maggiorenni privi di validi riferimenti familiari e/o in condizione di particolare disagio abitativo, eventualmente in situazione di parziale disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengano un'autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

- Durata

A tempo determinato, in relazione anche alla predisposizione di un progetto di vista autonoma.

- Compartecipazione al costo

L'ospite è tenuto a pagare la retta di ospitalità, e spese relative alle prestazioni strumentali e accessorie fruite in struttura, incluse quelle sanitarie, attingendo alle proprie risorse reddituali e patrimoniali, nessuna esclusa, essendo in grado di disporre liberamente del proprio patrimonio.

- Riconoscimento dell'integrazione comunale

Unicamente per gli ospiti residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena, l'amministrazione comunale può procedere ad integrare la retta di ospitalità, impregiudicata ogni ulteriore valutazione circa l'appropriatezza della permanenza dell'ospite in quel contesto.

Per ottenere l'integrazione comunale della retta deve essere verificata una condizione di grave disagio abitativo e sociale (originato da sfratto esecutivo, non abitabilità del domicilio, ecc.) come valutato dal Servizio sociale.

Gli ospiti non residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena non possono fruire di alcuna integrazione da parte di questi, dovendosi eventualmente riferire al Comune di residenza pre-ingresso.

Gli oneri restano comunque a carico del Comune in cui l'ospite risiede o dimora al momento dell'ingresso in Comunità, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso come disposto dalla Legge Nazionale n. 328/2000 art.6 comma 4, recepita dalla Legge Regionale n.23/2005 all'art. 43 e dal Regolamento di attuazione all'art.45 comma 2.

La determinazione della compartecipazione dovrà tenere conto delle disposizioni nazionali e regionali che prevedono finanziamenti specifici per la realizzazione degli interventi a favore delle persone in condizioni di disagio.

Scheda 7: affidamento familiare adulti

- Oggetto, finalità e destinatari

L'affidamento di anziani e disabili adulti costituisce un'alternativa al ricovero per quelle persone che, in ragione di fragilità presenti nella famiglia di origine, non possono essere adeguatamente assistiti in quel contesto.

L'intervento consente di prevenire e rimuovere situazioni di isolamento ed esclusione, e di creare le condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari e relazionali delle persone, attivandone le capacità residue e potenziali, attraverso l'instaurarsi di una relazione positiva tra affidatario ed affidato.

L'affidamento di anziani e disabili adulti, presuppone:

- la disponibilità e il consenso dell'affidato, o del suo rappresentante legale, al progetto di affido;
- la disponibilità di famiglie e singoli, riconosciuti idonei dal Servizio sociale comunale, ad impegnarsi in modo appropriato verso le persone loro affidate.

Il Servizio sociale comunale, in accordo con la diade affidatario/affidato, o suo rappresentante legale, predispone un Progetto di Affidamento contenente tutti gli elementi, assistenziali ed economici, del rapporto di affidamento che si instaura, inclusi i termini temporali di verifica e le eventuali cause di estinzione.

- Tipologie di affido

Le tipologie di affido individuabili, sono:

- affido residenziale di convivenza (si realizza con l'accoglienza dell'affidato al domicilio dell'affidatario);
- affido diurno di supporto (nel quale l'affidato continuando a vivere al proprio domicilio, è supportato nello svolgimento di varie incombenze quotidiane, quali, senza pretesa di esaustività: accompagnamento per terapie, disbrigo pratiche, commissioni, supporto alla vita di socializzazione e di partecipazione ad attività di tipo ricreativo e culturale, compagnia a domicilio, supporto alla preparazione dei pasti e nell'alimentazione, aiuto per l'assunzione dei farmaci ecc.).

- Modalità di accesso e di fruizione

Gli affidatari sono scelti fra un elenco di soggetti valutati idonei dal Servizio sociale comunale, aggiornato periodicamente, istituito previo avviso pubblico e composto da famiglie e/o singoli.

Accedono alla prestazione qui disciplinata le persone adulte/anziane residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena che, direttamente o per tramite del loro rappresentante legale, presentino istanza.

Sono escluse, in fase di abbinamento:

- gli affidatari legati agli affidati da vincoli di parentela o affinità ovvero che rientrino nel novero dei soggetti di cui all'art. 433 c.c.;
- gli affidatari che svolgano funzioni di tutela o di amministrazione di sostegno dell'affidato;
- gli affidatari che hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con gli affidati;
- gli affidatari in ordine ai quali il Servizio sociale comunale valuta la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che sconsiglino l'affido.

- Sostegno economico comunale

L'accoglienza a tempo pieno dell'anziano o del disabile adulto al domicilio dell'affidatario comporta il riconoscimento in capo a questi, da parte dell'affidato, che a tal fine attinge alle proprie risorse reddituali e patrimoniali, nessuna esclusa, di un contributo liberale, quantificato nel citato Progetto di Affidamento.

Qualora detta contribuzione liberale non soddisfi le esigenze dell'affidatario conseguenti all'affido, potrà essere previsto un sostegno economico comunale, il cui importo massimo è quantificato dalla Giunta Comunale, fatte salve le disposizioni normative nazionali, le leggi regionali e relativi regolamenti di attuazione.

È impregiudicata la possibilità di erogare un importo diverso, e più elevato, a seguito di relazione motivata da parte dell'assistente sociale responsabile del caso.

TITOLO VIII

INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Scheda 8: interventi di sostegno economico (contributi ordinari)

- Oggetto, finalità e destinatari

Per "interventi di sostegno economico – contributi ordinari" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto, anche in via continuativa, finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali. Tale sostegno mira a consentire alle persone di superare situazioni critiche, nella salvaguardia della dignità e dell'autonomia personale, e si inserisce in un quadro globale di interventi con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale.

Il contributo qui disciplinato è integrativo e non sostitutivo del reddito familiare, potendosi eventualmente tenere conto di eventuali altri vantaggi o benefici economici già percepiti dal richiedente da parte dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni.

Il contributo economico ordinario, anche continuativo, è erogato, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) per insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono;
- b) ai fini della prevenzione di uno sfratto, dell'insorgenza di morosità nel pagamento del canone di locazione ovvero quale supporto per il pagamento delle morosità pregresse;
- c) per incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
- d) per sottoposizione della persona a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali di natura economica;
- e) in ogni altra situazione, anche al di fuori dei casi precedenti, per la quale persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischi di emarginazione e povertà, anche educativa, valutata dal Servizio sociale come bisognosa di sostegno economico.

Se la somma viene destinata a sanare debiti verso terzi, l'Amministrazione provvede, di norma, a erogare direttamente l'importo all'avente diritto (creditore).

Salva motivata relazione in deroga del Servizio sociale, accedono a questo tipo di contributi i residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena da almeno

sei mesi al momento di presentazione della domanda, con permanenza della residenza alla conclusione del procedimento, purché in possesso dei necessari requisiti.

- Requisiti di accesso

Possono accedere alla tipologia di contributo qui disciplinata le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti relativi allo stato di bisogno di cui al punto precedente.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale, sono definiti, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990:

- a) ulteriori requisiti economici di accesso dei beneficiari, compresa la relativa soglia d'accesso;
- b) il valore delle misure;
- c) criteri economici di assegnazione ed eventuali criteri di priorità;
- d) budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
- e) eventuali altri criteri economici di selezione dei beneficiari.

- Istruttoria e conclusione del procedimento

Il Settore Politiche Sociali cura l'adeguata pubblicizzazione del contributo erogabile, la definizione degli eventuali termini e modalità procedurali nonché la successiva istruttoria, sino all'adozione del provvedimento conclusivo, che è opportunamente comunicato agli interessati nel rispetto della normativa vigente.

Scheda 9: interventi di sostegno economico (contributi straordinari)

- Oggetto, finalità e destinatari

Per "interventi di sostegno economico – contributi straordinari", erogabili anche in forma di titoli sociali, si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto, a fronte di situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico della persona e/o del nucleo familiare, anche senza la necessaria e preventiva presa in carico del Servizio sociale.

Il contributo qui disciplinato è integrativo e non sostitutivo del reddito familiare, potendosi eventualmente tenere conto di eventuali altri vantaggi o benefici economici già percepiti dal richiedente da parte dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni.

Il contributo economico straordinario è erogato, in via meramente esemplificativa e non tassativa, a fronte di:

- a) necessità di ripristino/riattivazione, e successivo mantenimento, di

utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua, bombola di gas);

- b) situazioni di grave inadeguatezza dell'abitazione familiare, assenza di alloggio, o pendenza della procedura di sfratto, che richiedano il reperimento di un nuovo alloggio o interventi urgenti finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- c) urgente acquisto di beni di prima necessità;
- d) altri eventi improvvisi e non prevedibili (malattia, incidenti, perdita del lavoro, ecc.);
- e) ogni altra situazione, anche al di fuori dei casi precedenti, per la quale persone singole o nuclei familiari siano esposti a gravi rischi di emarginazione e povertà, anche educativa, valutata dal Servizio sociale come bisognosa di sostegno economico.

Salva motivata relazione in deroga del Servizio sociale, accedono a questo tipo di contributi i residenti nel Comune di Quartu Sant'Elena da almeno sei mesi al momento di presentazione della domanda, con permanenza della residenza alla conclusione del procedimento, purché in possesso dei necessari requisiti.

- Requisiti di accesso

Possono accedere alla tipologia di contributo qui disciplinata le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti relativi allo stato di bisogno di cui al punto precedente.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale, sono definiti, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/1990:

- a) ulteriori requisiti economici di accesso dei beneficiari, compresa la relativa soglia d'accesso;
- b) il valore delle misure;
- c) criteri economici di assegnazione ed eventuali criteri di priorità;
- d) budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Ente;
- e) eventuali altri criteri economici di selezione dei beneficiari.

- Istruttoria e conclusione del procedimento

Il Settore Politiche Sociali cura l'adeguata pubblicizzazione del contributo erogabile, la definizione degli eventuali termini e modalità procedurali nonché la successiva istruttoria, sino all'adozione del provvedimento conclusivo, che è opportunamente comunicato agli interessati nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IX - AREA MULTIUTENZA

Scheda 10: esenzione T.A.R.I.

- Oggetto, finalità e destinatari

Al fine di non aggravare insostenibilmente la condizione economica della persona o del nucleo familiare in particolare condizione di fragilità sociale, si prevede la possibilità, sussistendone i requisiti e coerentemente con quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.), di applicare un'esenzione, parziale o totale, dal pagamento di detto tributo locale, ulteriore rispetto a quelle già predeterminate dalla Legge.

Possono presentare richiesta di esonero:

- persone nullatenenti o in condizioni di accertato grave disagio economico;
- persone già assistite in modo permanente dal Comune o la cui situazione problematica sotto un profilo socio-economico, e nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno già condiviso, sia già a conoscenza del Servizio sociale.

È fatta salva l'accettazione della domanda di coloro che non presentano i suindicati requisiti in forza di relazione in deroga motivata da parte del Servizio sociale.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale, sono definiti:

- a) la soglia della capacità economica di accesso alla misura in parola;
- b) il valore delle entità delle esenzioni;
- c) eventuali altri criteri economici di selezione dei beneficiari.

- Istruttoria e conclusione del procedimento

Gli Uffici comunali competenti curano l'adeguata pubblicizzazione della misura qui disciplinata, la definizione degli eventuali termini e modalità procedurali nonché la successiva istruttoria, sino all'adozione del provvedimento conclusivo, che è opportunamente comunicato agli interessati nel rispetto della normativa vigente.

Scheda 11: spese funerarie per persone indigenti

- Oggetto, finalità e destinatari

In forza del generale principio di solidarietà sociale, è riconosciuto il diritto di ogni individuo a una sepoltura dignitosa, indipendentemente dalla propria condizione economica.

È assicurato quindi per legge il funerale gratuito:

- ai cittadini residenti in Quartu Sant'Elena indigenti (privi di redditi o di mezzi economici) o che appartengono ad una famiglia indigente (defunti con familiari indigenti) o per i quali c'è disinteresse da parte dei familiari (defunti non reclamati);
- a coloro che decedono sul territorio comunale e non risultano iscritti nell'anagrafe di nessun Comune italiano e per i quali risulti lo stato di indigenza o il disinteresse da parte dei familiari (defunti non reclamati).

Lo stato di indigenza del defunto deve essere documentato dai richiedenti il servizio, verificato ed attestato dal competente Ufficio comunale, tenuto conto dei requisiti economici individuati con deliberazione di Giunta comunale.

Il Comune garantisce gratuitamente il trasporto all'interno del Comune, la fornitura della bara e la sepoltura in campo ad inumazione del feretro nei cimiteri o la cremazione del cadavere (se il defunto in vita aveva espresso tale volontà) con riversamento delle ceneri nel cinerario comune.

Il disinteresse è una situazione di fatto che è accertata dal Comune non solo nell'immediato ma anche in tempi successivi al decesso (ha cioè il carattere della continuità).

In caso di disinteresse dei familiari sino al sesto grado non espressamente manifestato e perfezionato nelle forme di legge (rinuncia all'eredità), il Comune potrà provvedere al recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti degli stessi.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, le spese per il servizio funebre fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso per la sepoltura, vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Nel caso in cui atti di interesse per il defunto, successivi alle esequie, avvengano da parte di familiari a loro volta in stato di indigenza secondo i parametri reddituali di cui alla citata deliberazione di Giunta, essi sono esonerati dal rimborso delle spese sostenute dal Comune.

È consentito alla rete amicale del defunto e/o a comunità esterne alla famiglia, di sostenere le spese in sostituzione del Comune.

Per i funerali effettuati dal Comune di Quartu Sant'Elena per persone con residenza presso altri Comuni, in ordine agli oneri della sepoltura, il Comune potrà rivalersi sul Comune di ultima residenza.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale, sono definiti:

- a) la soglia della capacità economica di accesso alla misura in parola;

- b) il valore degli importi erogabili;
- c) eventuali altri criteri economici di selezione dei beneficiari.

- Istruttoria e conclusione del procedimento

Gli Uffici comunali competenti curano l'adeguata pubblicizzazione della misura qui disciplinata, la definizione degli eventuali termini e modalità procedurali nonché la successiva istruttoria, sino all'adozione del provvedimento conclusivo, che è opportunamente comunicato agli interessati nel rispetto della normativa vigente.

APPENDICE

ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI A SUPPORTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sommario

<u>1. PREMESSA</u>	37
<u>1.1 Quadro di riferimento normativo</u>	38
<u>1.2 Principi ispiratori</u>	399
<u>1.3 Ruoli e responsabilità</u>	399
<u>2 DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
<u>2.1 Destinatari dei servizi</u>	400
<u>2.2 Tipologie di intervento</u>	400
Servizi domiciliari di base	400
Servizi di assistenza familiare / sollievo	400
Servizio OSS (Operatore Socio-Sanitario)	411
Servizi di supporto psicologico	411
Servizi di educativa professionale / servizi per minori	411
Servizi di assistenza scolastica specialistica	411
Consegna pasti, alimenti o spesa	411
Servizio di telesoccorso e teleassistenza	411
<u>2.3 Modalità di accesso e presa in carico</u>	41
<u>2.4 Durata e revisione degli interventi</u>	42
<u>2.5 Costo dei servizi</u>	42
<u>3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</u>	43
<u>3.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni</u>	43
<u>3.2 Soggetti erogatori</u>	43
<u>3.3 Modalità di erogazione delle prestazioni</u>	43
<u>3.4 Monitoraggio della qualità e verifica del servizio</u>	43
<u>3.5 Coordinamento tecnico e organizzativo</u>	44
<u>3.6 Verifica amministrativo-contabile</u>	44

1. PREMESSA

Il Plus Quartu-Parteolla a seguito della “convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona del distretto socio sanitario di Quartu-Parteolla” sottoscritta con la città Metropolitana di Cagliari, l'ASL Cagliari – Distretto 3 Quartu, i comuni di Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Serdiana, Sinnai e Soleminis nel 2024, ha individuato il Comune di Quartu Sant'Elena quale Comune Capofila a cui competono le funzioni amministrative e gestionali in forma associata dei servizi e delle attività previste dalla programmazione PLUS Quartu-Parteolla che viene approvata annualmente dalla

conferenza dei servizio.

Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) è patto sociale attraverso cui le istituzioni presenti sul territorio uniscono le forze per sostenere le persone con servizi sociali e socio sanitari integrati.

Il contesto territoriale dell'Ambito è caratterizzato da una significativa eterogeneità: accanto a realtà urbane di maggiori dimensioni e complessità socio-economica, come Quartu Sant'Elena, si trovano Comuni di dimensioni ridotte e con un tessuto comunitario fortemente coeso ma con servizi sociali più limitate. Tale diversità rende necessario un approccio integrato e flessibile, capace di rispondere ai bisogni specifici delle persone e dei nuclei in difficoltà, garantendo al contempo uniformità di accesso e qualità dei servizi su tutto il territorio del PLUS.

In questo quadro, i servizi di cui al presente regolamento rappresentano uno degli strumenti fondamentali di sostegno alla persona e al nucleo familiare, finalizzati a:

- prevenire situazioni di isolamento, marginalità e istituzionalizzazione;
- favorire la permanenza nel proprio domicilio e nel contesto di vita abituale;
- promuovere l'autonomia e il benessere delle persone in condizioni di fragilità;
- sostenere le famiglie nel percorso di cura e assistenza;
- rafforzare il ruolo dei servizi territoriali nella presa in carico personalizzata e nella costruzione di percorsi di inclusione sociale.

Attraverso tali interventi, il PLUS Quartu Parteolla intende consolidare un modello di welfare di prossimità, fondato sulla collaborazione tra enti locali, servizi sociali professionali e soggetti del terzo settore, e orientato alla costruzione di risposte efficaci e sostenibili ai bisogni emergenti delle comunità locali.

L'accreditamento rappresenta l'attestazione delle capacità del soggetto, tecniche e di qualità, di operare in un dato contesto pertanto, tale riconoscimento vuole essere una garanzia per le persone che, sia attraverso titoli di acquisto (voucher sociali) rilasciati da soggetto pubblico (Comune) sia direttamente, si rivolgono a tali soggetti per l'acquisizione delle prestazioni oggetto di accreditamento.

Il *voucher* sociale è un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal Comune in base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi da fornitori accreditati e inseriti in un apposito elenco.

1.1 Quadro di riferimento normativo

Il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", che istituisce il Reddito di Inclusione (REI) e, successivamente, la Quota Servizi del Fondo Povertà, finalizzata al potenziamento dei servizi territoriali per la presa in carico dei nuclei in condizione di povertà e vulnerabilità.

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) dal 1° settembre 2023 e l'Assegno di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024. L'articolo 6, comma 9, del suddetto decreto prevede che "Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico".

Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, approvato dalla Rete nella seduta del 28 novembre 2024 e adottato con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025,

reca, al capitolo 3, il “*Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026*”, inteso quale atto di programmazione delle risorse afferenti al Fondo povertà. Nel limite di tali risorse, il Piano individua, in continuità con la precedente programmazione triennale, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione dell’Adl come Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), estesi a nuclei familiari in analoghe condizioni di bisogno.

Il decreto interministeriale di adozione del Piano e di riparto del 2 aprile 2025 recante “Utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale Annualità 2024-2026” che indica le risorse afferenti al fondo, le relative destinazioni vincolate e le modalità e le quote di riparto per singola regione.

Le Linee Guida Ministeriali di attuazione della Quota Servizi Fondo Povertà, in particolare riferimento alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi di prossimità.

La Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 Sistema integrato dei servizi alla persona volto a promuovere il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità locale.

La Delib.G.R. n. 33/23 del 25.6.2025 atto di programmazione per gli interventi e i servizi regionali di contrasto alla povertà 2024-2026.

Il presente Regolamento si inserisce, pertanto, nel quadro degli strumenti di pianificazione locale e regionale, in coerenza con gli indirizzi nazionali e con gli obiettivi di contrasto alla povertà, promozione dell’autonomia e sostegno ~~alla domiciliarità~~ delle persone e dei nuclei in situazione di fragilità economica e sociale.

1.2 Principi ispiratori

L’erogazione dei servizi cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi:

- **Centralità della persona** – ogni intervento è orientato al rispetto della dignità, dei diritti e delle aspirazioni individuali, riconoscendo il valore unico di ogni persona.
- **Universalismo selettivo** – l’accesso ai servizi è garantito a tutti i cittadini in situazione di bisogno, con priorità a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.
- **Personalizzazione e partecipazione** – gli interventi sono progettati sulla base dei bisogni specifici di ciascun beneficiario e realizzati con il suo attivo coinvolgimento e quello del nucleo familiare.
- **Prossimità e domiciliarità** – la cura e il sostegno vengono portati nel luogo di vita della persona, per favorire la permanenza nel proprio ambiente e il mantenimento delle relazioni sociali.
- **Integrazione e corresponsabilità** – l’azione degli operatori sociali si realizza in sinergia con i servizi sanitari, educativi e con il terzo settore, valorizzando le risorse della comunità locale.
- **Equità e trasparenza** – l’erogazione delle prestazioni avviene secondo criteri chiari, uniformi e verificabili, garantendo pari opportunità di accesso e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

1.3 Ruoli e responsabilità

La governance dei servizi di cui al presente regolamento è affidata all’Ufficio di Piano PLUS Quartu Parteolla, che svolge funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e

verifica dell'attuazione degli interventi sull'intero territorio dell'Ambito. Il Comune di Quartu Sant'Elena, in qualità di Ente capofila del PLUS, assicura la gestione amministrativa, contabile e rendicontale delle risorse, garantendo il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzo dei fondi e la corretta attuazione degli interventi previsti.

I Comuni aderenti all'Ambito partecipano attivamente all'attuazione dei servizi, attraverso:

- l'individuazione dei potenziali beneficiari;
- la collaborazione con gli operatori dei servizi a supporto del PLUS nella fase di valutazione dei bisogni e definizione del progetto personalizzato;
- la partecipazione alla programmazione annuale e alla verifica dell'andamento dei servizi;
- la promozione della collaborazione con il tessuto associativo e con i soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

Il Servizio Sociale Professionale Comunale svolge un ruolo centrale nella presa in carico, nella definizione dei piani di intervento e nel monitoraggio degli esiti, operando in raccordo costante con le altre figure coinvolte nel percorso di assistenza. Il Terzo Settore, individuato quale partner operativo privilegiato, partecipa alla realizzazione dei servizi contribuendo con la propria esperienza, prossimità e capacità di innovazione sociale. Tutti i soggetti coinvolti concorrono, ciascuno per la propria competenza, alla realizzazione di un sistema integrato di servizi volto a garantire equità, continuità e qualità degli interventi su tutto il territorio del PLUS Quartu Parteolla.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Destinatari dei servizi

I servizi disciplinati dal presente Regolamento sono rivolti a persone e nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito PLUS Quartu Parteolla – Quartu Sant'Elena, Dolianova, Burcei, Donori, Maracalagonis, Serdiana, Sinnai e Soleminis beneficiari ADI nonché i nuclei e gli individui che manifestano difficoltà di accesso a beni materiali, sociali e di salute, educativi ed esistenziali, per i quali sussista da parte dei servizi sociali comunali una "presa in carico sociale".

L'ammissione al servizio avviene sulla base di una valutazione professionale del bisogno, effettuata dal Servizio Sociale Comunale, che definisce – d'intesa con il beneficiario e, se del caso, con la famiglia – il progetto personalizzato e le relative prestazioni da attivare.

2.2 Tipologie di intervento

Gli interventi si distinguono nelle seguenti aree di attività:

Servizi domiciliari di base

Comprendono attività di aiuto domestico e di sostegno alla vita quotidiana.

Le prestazioni includono:

- cura e riordino dell'ambiente domestico;
- supporto nella preparazione dei pasti e nella gestione della spesa;
- aiuto per piccole commissioni o necessità quotidiane;
- sorveglianza, compagnia e supporto relazionale.

Tali interventi mirano a favorire la permanenza al domicilio, riducendo il rischio di isolamento e favorendo la continuità della vita familiare.

Servizi di assistenza familiare / sollievo

Interventi di sostegno ai caregiver familiari e alle persone non autosufficienti o fragili, attraverso la presenza temporanea di operatori qualificati.

Obiettivo: offrire momenti di sollievo alle famiglie e garantire la continuità dell'assistenza.

Servizio OSS (Operatore Socio-Sanitario)

Prestazioni di cura alla persona, igiene personale, aiuto nella mobilità, nella vestizione e nell'alimentazione, realizzate da personale qualificato (OSA/OSS) in raccordo con il servizio sociale e sanitario.

Obiettivo: mantenere e migliorare l'autonomia personale e la qualità della vita.

Servizi di supporto psicologico

Percorsi di sostegno individuale o familiare condotti da psicologi iscritti all'albo professionale, finalizzati alla gestione dello stress, delle difficoltà relazionali o di situazioni di disagio legate alla condizione di povertà o fragilità.

Obiettivo: rafforzare le capacità di resilienza e benessere psicologico.

Servizi di educativa professionale / servizi per minori

Attività di educativa domiciliare o territoriale, rivolte a minori o adulti con difficoltà relazionali, comportamentali o cognitive, e interventi specifici per minori.

Obiettivo: promuovere l'autonomia, la socializzazione e il sostegno alle competenze genitoriali.

Servizi di assistenza scolastica specialistica

Interventi individualizzati in ambito scolastico a favore di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali, finalizzati a favorire l'inclusione e la partecipazione alla vita scolastica.

Obiettivo: garantire pari opportunità educative e sostegno all'autonomia.

Consegna pasti, alimenti o spesa

Servizio di consegna a domicilio di pasti pronti, generi alimentari o beni di prima necessità, rivolto a persone sole o nuclei in difficoltà temporanea o permanente nella gestione autonoma della spesa.

Obiettivo: garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e la permanenza al domicilio in condizioni di sicurezza e dignità.

Servizio di telesoccorso e teleassistenza

Servizio di supporto e sicurezza a distanza rivolto a persone sole, anziane o in condizioni di fragilità, finalizzato a garantire un contatto continuo con una centrale operativa attiva 24 ore su 24.

Il servizio consente, tramite dispositivi elettronici o pulsanti portatili, di attivare tempestivamente richieste di aiuto in caso di emergenza o necessità, assicurando l'invio di soccorsi, l'allerta dei familiari o l'attivazione dei servizi territoriali competenti.

Il telesoccorso può essere integrato con servizi di teleassistenza, che prevedono contatti periodici programmati per il monitoraggio dello stato di salute, il supporto relazionale e la prevenzione dell'isolamento sociale.

Obiettivo: garantire la sicurezza personale e il mantenimento al domicilio in condizioni di autonomia e protezione, integrando l'intervento domiciliare con una sorveglianza costante e personalizzata.

2.3 Modalità di accesso e presa in carico

L'erogazione degli interventi avviene ordinariamente a seguito di una valutazione multidisciplinare, nell'ambito del processo di presa in carico integrato della persona o del nucleo familiare.

L'attivazione del servizio è subordinata alla predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), elaborato dall'equipe multidisciplinare, in collaborazione con le eventuali figure sanitarie o educative coinvolte, e approvato nell'ambito del percorso assistenziale integrato.

Il PAI rappresenta lo strumento operativo attraverso cui vengono individuati:

- i bisogni e gli obiettivi specifici della persona o del nucleo familiare;
- la tipologia e l'intensità degli interventi da attivare;
- le figure professionali coinvolte e le rispettive responsabilità;
- le modalità di monitoraggio e revisione periodica dell'intervento.

Il beneficiario o il nucleo familiare partecipa attivamente alla definizione del PAI e ne sottoscrive i contenuti, in un'ottica di corresponsabilità e partecipazione consapevole allo specifico percorso-

Gli interventi hanno carattere temporaneo o continuativo in base alla natura del bisogno e alla valutazione professionale, e sono oggetto di verifica periodica da parte del Servizio Sociale Comunale, che può disporre la rimodulazione, sospensione o cessazione qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'attivazione.

2.4 Durata e revisione degli interventi

Quando la durata degli interventi è definita all'interno del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), la stessa è programmata in coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi del percorso di presa in carico. La durata dell'intervento è stabilita dall'equipe multidisciplinare in accordo con il beneficiario e comunque non superiore a dodici mesi, salvo rinnovo motivato. In presenza di mutamenti significativi della situazione socio-familiare, sanitaria o economica della persona, l'equipe multidisciplinare provvede ad una revisione anticipata del piano, al fine di adeguare gli interventi alle nuove condizioni. Il monitoraggio dell'attuazione del PAI è effettuato periodicamente dall'equipe multidisciplinare, con una frequenza minima semestrale, e può prevedere incontri di verifica con gli operatori coinvolti e con il beneficiario o la famiglia.

La verifica ha la finalità di valutare:

- l'efficacia degli interventi realizzati;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la necessità di proseguire, rimodulare o concludere il servizio.

Il servizio può essere sospeso o cessato nei seguenti casi:

- raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI o miglioramento dell'autonomia personale;
- mancata collaborazione del beneficiario o del nucleo familiare, tale da compromettere la buona riuscita del percorso;
- assenza prolungata o trasferimento di residenza al di fuori del territorio dell'Ambito;
- venir meno dei requisiti di accesso o delle condizioni che hanno motivato la presa in carico;
- motivata decisione dell'equipe multidisciplinare a seguito di rivalutazione complessiva del caso.

La sospensione o cessazione del servizio viene sempre formalizzata dall'equipe multidisciplinare competente, con adeguata comunicazione al beneficiario e, ove necessario, agli altri enti coinvolti nel percorso assistenziale.

2.5 Costo dei servizi

I servizi disciplinati dal presente Regolamento sono finanziati con:

- le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà, assegnate al PLUS Quartu Parteolla nell'ambito della programmazione triennale del Fondo Povertà.
- Altri finanziamenti comunali/regionali/nazionali

Per i servizi attivati con i finanziamenti del Fondo Povertà e del REIS, non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari per le prestazioni erogate nell'ambito del presente regolamento.

Per i servizi attivati con altri Fondi la quota di compartecipazione sarà calcolata secondo le modalità di compartecipazione stabilite dai singoli Comuni dell'Ambito.

In ogni caso, la fruizione gratuita dei servizi finanziati dal Fondo Povertà e dal REIS è subordinata al mantenimento dei requisiti di accesso e alla regolare partecipazione del beneficiario al percorso di presa in carico, come definito nel PAI.

3. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni sono finanziate ed erogate esclusivamente attraverso l'utilizzo di "voucher sociali", intesi come strumenti di spesa vincolata destinati all'acquisto di servizi alla persona. Il voucher sociale rappresenta il titolo con cui il PLUS Quartu-Parteolla garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dal PAI, attraverso soggetti accreditati, nel rispetto degli standard qualitativi e delle tariffe definite dall'Ambito.

Non sono in alcun modo ammessi contributi economici diretti o rimborsi in denaro a favore dei beneficiari o dei loro familiari.

Le risorse sono destinate unicamente alla copertura delle prestazioni professionali e operative previste dal progetto individualizzato.

3.2 Soggetti erogatori

L'erogazione delle prestazioni avviene tramite l'istituzione di un elenco fornitori a cui possono accedere:

Enti del Terzo Settore (ETS), cooperative sociali, associazioni e fondazioni accreditate presso il PLUS Quartu Parteolla per l'erogazione dei servizi domiciliari e socio-educativi;

Professionisti singoli o associati, iscritti agli albi o elenchi professionali di riferimento (es. psicologi, pedagogisti, educatori, mediatori);

Operatori domiciliari (OSA, OSS, operatori di supporto logistico) inseriti negli elenchi dei soggetti accreditati e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente;

Altri operatori economici, con finalità compatibili con l'erogazione di servizi alla persona, che soddisfino i requisiti di accreditamento previsti dal PLUS Quartu Parteolla, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi sociali, sicurezza, qualità e professionalità del personale impiegato.

L'accreditamento costituisce condizione indispensabile per l'erogazione dei servizi finanziati tramite voucher sociali e garantisce il rispetto degli standard minimi di qualità, continuità e sicurezza delle prestazioni, nonché la tracciabilità degli interventi ai fini della rendicontazione.

Il PLUS mantiene e aggiorna periodicamente l'Elenco dei soggetti accreditati, assicurandone la pubblicità e la trasparenza, e può prevedere specifiche procedure di verifica e monitoraggio delle prestazioni erogate.

3.3 Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni previste dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) sono erogate dai soggetti accreditati secondo le modalità stabilite dal PLUS, che ne definisce:

- la frequenza e durata delle prestazioni, stabilite in ore o giornate, in base alla tipologia di bisogno;
- la possibilità di integrazione con altri servizi socio-sanitari territoriali.

Ogni prestazione deve essere tracciata e rendicontata secondo le procedure definite dal PLUS, mediante schede intervento o registri voucher, firmati dall'operatore e dal beneficiario o familiare di riferimento, e validati periodicamente dal Servizio Sociale competente.

3.4 Monitoraggio della qualità e verifica del servizio

Il PLUS Quartu Parteolla garantisce un sistema di monitoraggio periodico della qualità del servizio, attraverso:

- verifiche documentali e in loco sull'attuazione dei PAI;
- analisi dei report e dei registri di attività trasmessi dai soggetti accreditati;
- raccolta di eventuali segnalazioni, reclami o osservazioni da parte dei beneficiari;
- incontri di supervisione e coordinamento con gli operatori coinvolti.

Gli esiti del monitoraggio confluiscono nelle attività di rendicontazione e valutazione previste

dalle specifiche fonti di finanziamento , contribuendo alla misurazione dei risultati in termini di efficacia, efficienza e impatto sociale.

3.5 Coordinamento tecnico e organizzativo

L'Ufficio di Piano del PLUS Quartu Parteolla assicura il coordinamento complessivo delle attività, con le seguenti funzioni principali:

- programmare, attivare e monitorare i servizi di cui al presente regolamento;
- predisporre gli indirizzi operativi e le procedure per la gestione dei voucher sociali;
- mantenere e aggiornare l'elenco dei soggetti accreditati;
- garantire l'uniformità di criteri e procedure applicate nei diversi Comuni dell'Ambito;
- coordinare le attività di raccolta dati, monitoraggio e rendicontazione.

I Comuni aderenti assicurano il raccordo operativo con l'Ufficio di Piano, partecipando alla pianificazione, al controllo dell'andamento dei servizi e alla valutazione degli esiti.

3.6 Verifica amministrativo-contabile

L'Ufficio di Piano provvede alla verifica amministrativa e contabile delle prestazioni erogate, sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti accreditati, comprendente:

- voucher firmati dall'operatore e dal beneficiario;
- schede di attività firmati dall'operatore e dal beneficiario;
- report riepilogativi delle ore e dei servizi svolti;
- attestazioni relative alla presenza del personale e alla regolarità contributiva e assicurativa
- documentazione di spesa conforme alle indicazioni di ciascuna fonte di finanziamento-

L'Ufficio di Piano effettua verifiche a campione sull'effettiva erogazione dei servizi e sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto registrato nelle schede voucher.